



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 28/05/2020

### FATTO

La cliente rappresenta nel ricorso quanto segue:

- è titolare di n.3 BFP emessi in data 02/11/1987, di cui uno della serie Q (n. \*\*\*245) e due della serie Q/P (nn. \*\*\*197 e \*\*\*198);
- si è recata presso l'intermediario "al fine di richiedere il rimborso dei suddetti titoli, a scadenza, comprensivi degli interessi e delle rendite maturate";
- In tale sede le veniva comunicato che "l'importo in liquidazione risultava essere inferiore a quanto indicato sui titoli, nonché alle aspettative della stessa risparmiatrice, la quale pertanto avrebbe ottenuto, per ciascun B.P.F., un rimborso non corrispondente a quello corretto e indicato a tergo";
- l'importo netto calcolato in liquidazione dall'intermediario risultava essere inferiore, come evidenziato dai calcoli allegati (cfr. all.ti dal 4 al 6);
- relativamente ai B.P.F. serie Q-P (muniti di timbro a tergo), tale differenza sarebbe dovuta alla circostanza che l'intermediario, con riferimento anche agli anni compresi tra il 20° ed il 30°, applicava un tasso di interesse pari al 12% previsto, con timbro a tergo, per gli anni compresi dal 16° al 20°, anziché il rendimento bimestrale indicato sul titolo;
- con riferimento ai B.P.F. serie Q (non muniti di timbro a tergo) tale differenza sarebbe dovuta alla circostanza che l'intermediario, per gli anni compresi tra il 20° ed il 30°,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

anziché applicare il rendimento semplice indicato a tergo per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno (lire 131.275 per il BPF Q), applicava il tasso di interesse del 12% calcolato sull'importo netto maturato alla fine del 20° anno, e pertanto inferiore alle rendite materialmente indicata sul titolo di (calcolata, invece, sull'importo lordo maturato alla fine del 20° anno);

- con reclamo del 03/09/2019, si richiedeva la liquidazione integrale della somma indicata sui B.P.F., ossia il maggiore versamento calcolato relativamente agli anni 21°/30° secondo la rendita apposta sul titolo, oltre all'ulteriore quota di interessi da calcolarsi sino alla data di effettiva integrale liquidazione (cfr. doc. 7).

Chiede quindi, per la serie Q/P, il diritto al rimborso della differenza tra la minor somma liquidata dall'intermediario e quella quantificata dalla ricorrente stessa in € 19.409,77 per ciascun Buono, ottenuta applicando il tasso d'interesse al saggio fisso riportato a tergo dei Buoni stessi.

Per quanto riguarda il Buono della serie Q, la ricorrente chiede il diritto al rimborso della differenza tra la minor somma liquidata dall'intermediario e quella quantificata dalla ricorrente stessa in € 6.264,80, in ragione dell'applicazione del tasso d'interesse al saggio fisso riportato a tergo del Buono stesso.

Chiede altresì il riconoscimento degli interessi legali e la rivalutazione, calcolati sino alla data di effettivo pagamento.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma:

- che la cliente contesta l'erroneità del calcolo degli interessi da parte dell'Istituto con riferimento al periodo 21° - 30° anno.
- I buoni in oggetto, sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986,
- il rendimento dei buoni della serie Q è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale per il periodo dal 21° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.
- per il rilascio dei buoni della serie Q l'istituto ha correttamente utilizzato anche i moduli della serie P, provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri previsti dalla normativa.
- in particolare il D.M. ha stabilito di apporre sul retro del titolo un timbro contenente le indicazioni dei nuovi tassi e non anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e, cioè al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione).
- che ha legittimamente modificato i rendimenti della serie P, i timbri sono stati apposti sul buono (fronte-retro) in oggetto al momento del rilascio in sostituzione e annullamento dei rendimenti indicati sul modulo, alla luce della normativa sopra richiamata.
- I timbri recano in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole.
- Il DM stabilisce che venga apposto nella parte posteriore del buono un timbro contenente esclusivamente i quattro "nuovi tassi" e non anche "e somme complessivamente dovute" derivanti dall'applicazione di questi ultimi".
- La giurisprudenza di merito e legittimità (da ultimo SS.UU. n. 3963/19), nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

- “La sussistenza di un affidamento risulta infondatamente invocata, in quanto il titolare del Buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali Buoni (applicabili all'intera durata trentennale del Buono), come stabiliti dal DM o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019).”
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha deciso su una fattispecie del tutto diversa da quella qui in esame. In tal caso all'investitore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso.

L'intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito, e conclude chiedendo il rigetto del ricorso in quanto irricevibile, inammissibile e/o infondato.

La cliente in sede di repliche espone quanto segue:

- giunti a scadenza, i titoli Q/P venivano liquidati per un valore inferiore a quanto indicato sul retro del modulo: ossia € 11.092,18 per ciascuno dei due BPF emessi il 02.11.1987 n. 197 e 198 di £. 2.000.000 (cfr. conteggio intermediario doc. 4b e 5b del ricorso); ciò in pregiudizio di quanto effettivamente dovuto e quantificato in € 19.409,77 per ogni B.P.F. n. 197 e 198, pertanto con diritto alla liquidazione della differenza ancora dovuta pari a € 8.317,59 per ogni B.P.F., oltre interessi e rivalutazione;
- giunto a scadenza, il titolo della serie Q veniva liquidato alla intestataria per un valore inferiore a quanto indicato sul retro del modulo: ossia € 5.546,09 (secondo il calcolo intermediario riportato nel doc. 6b del ricorso), anziché € 6.264,80; pertanto con diritto alla liquidazione della differenza ancora dovuta pari a euro 718,71, oltre interessi e rivalutazione;
- è stato leso il legittimo affidamento; infatti in caso di contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite in precedenza dal D.M., dovranno prevalere le prime;
- sono inconferenti al caso di specie i richiami dell'intermediario alle recenti Sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963/2019 e Corte Costituzionale n. 26/2020;
- “i dati finanziari rilevanti dell'investimento, contenuti nei buoni fisicamente consegnati, in definitiva sono prospettati in modo ingannevole o addirittura taciuti con riferimento agli anni dal 21° al 31°”.

## DIRITTO

La presente controversia ha ad oggetto n. 3 Buoni fruttiferi postali, di cui 2 appartenenti alla serie Q/P, ed uno appartenente alla serie Q.

La ricorrente ha calcolato il rendimento di ciascun Buono applicando i tassi d'interesse al saggio fisso riportato a tergo di essi, ed ha ottenuto cifre più alte rispetto a quelle calcolate dall'intermediario. Per ciascuno dei BFP serie Q/P vi sarebbe un differenziale di € 8.317,59 (€ 19.409,77 - € 11.092,18). Quindi un totale di € 16.635,18 per entrambi i buoni. Per il BFP della serie Q vi sarebbe un differenziale di € 718,71 (€ 6.264,80 - € 5.546,09). In particolare la cliente afferma che per il BFP serie Q (non munito di timbro a tergo) tale differenza sarebbe dovuta alla circostanza che l'intermediario, per gli anni compresi tra il 20° ed il 30°, anziché applicare il rendimento semplice indicato a tergo per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno (lire 131.275 per il BPF Q), applicava il tasso di interesse del 12% calcolato sull'importo netto maturato alla fine del 20° anno, e pertanto



inferiore alle rendite materialmente indicata sul titolo di (calcolata, invece, sull'importo lordo maturato alla fine del 20° anno).

Il Collegio rileva, con riguardo ai due Buoni appartenenti alla serie Q/P, che:

I buoni in questione risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (fermo restando quanto rilevato sopra per il BFP n-\*\*\*197);

I buoni, emessi su modulo stampigliato della serie "P" recano un timbro di variazione della serie (da "P" a Q/P); nella facciata anteriore dei titoli, in calce a destra, si trova dicitura "SERIE Q/P".

quanto al retro, la tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie "P".

E' inoltre presente sul retro il timbro con stampigliatura che attiene al rendimento dei buoni della serie "Q/P" sino al 20° anno (seppur non pienamente leggibile).

Per gli anni dal 21° al 30° il retro indica "più lire [...] per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Con riguardo al Buono appartenente alla serie Q, il Collegio rileva quanto segue:

Il buono in questione risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (fermo restando quanto sopra rilevato);

Il buono è stato emesso su modulo stampigliato della serie "Q";

quanto al retro, la tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie "Q".

In tema, con decisione n. 6142/20 del 3/4/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato i seguenti principi di diritto:

*A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.*

*Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.*

*B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.*

Il D.M. del Ministero del Tesoro n. 148 del 13/06/1986 ha esteso il regime dei tassi della serie "Q" alle serie emesse in precedenza a condizione che i relativi buoni fossero stati sottoscritti entro il 30/06/1986. Tuttavia, in merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno, per i buoni emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13.06.1986 utilizzando moduli delle serie precedenti, si riporta la recente e già menzionata decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 2020, che ha sul punto così statuito: "Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra



emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020) (...). In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta (...). Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

Con riferimento al Buono della serie Q, privo di timbri modificativi, sempre il Collegio di Coordinamento, con la medesima decisione, ha stabilito che "(...) Giova al riguardo osservare che dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe *ratione materiae* precluso all'ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti. Condizioni che, per le ragioni già ampiamente illustrate, restano suscettibili di essere integrate ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18), tra cui possono ben collocarsi anche disposizioni relative profili fiscali, essendo, in siffatta prospettiva, irrilevante se le stesse abbiano determinato una variazione dei tassi in senso tecnico, conformemente a quanto indicato nell'art. 173 del Codice Postale. D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge", peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione") su buoni appartenenti anche ad altre serie. In quest'ottica, appare del tutto coerente con l'assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non tanto del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 secondo cui gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, ovvero appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale o della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000 che ha confermato per i buoni emessi fino al 30/06/1997 la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale, quanto (e soprattutto), del D.L. 19/09/1986 n.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D.Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%).

Tale richiamo conduce, ad avviso di questo Collegio, alla seguente conclusione, rilevante sia sul piano della valutazione del fondamento della domanda del ricorrente in ordine al BFP della serie Q, sia sul piano dell'esame delle sollecitazioni avanzate dal Collegio remittente: può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente (...)"

Il Collegio accoglie quindi la domanda della ricorrente con riferimento ai due Buoni della serie Q/P, e la rigetta con riferimento al Buono della serie Q.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio non accoglie la domanda con riferimento al buono della serie Q.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA